



## CITTA' DI BIELLA

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** SETTORE II - ATTIVITA' FINANZIARIE

**CENTRO DI COSTO:** TRIBUTI

### DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 999/TR DEL 31/12/2014

<b>OGGETTO:</b>	<b>PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2015 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO PRESUNTO DI EURO 87.840,00</b>
-----------------	---

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' FINANZIARIE

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 388 del 22.12.2014 con la quale si è stabilito di prorogare al 30.06.2015 la concessione del servizio di accertamento e riscossione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche a favore dell'attuale concessionario, M.T. s.p.a., società del Gruppo Maggioli, con sede legale a Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8 (C.F. 06907290156, P.Iva 02638260402) ed è stato dato mandato al Dirigente del Settore Economico Finanziario per la predisposizione dei conseguenti atti;

**DATO ATTO** che la possibilità di prorogare fino al 30.06.2015 i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del D. Lgs.vo 446/97, prevista nel D.D.L. stabilità 2015, è stata confermata dalla Legge di stabilità 2015 - L. 190/2014 - che all'articolo 1 comma 642 dispone la modifica del comma 2-ter dell'articolo 10 del D. L. 35/2013 convertito con L. 64/2013 in virtù della quale il termine di cui all'articolo 3 comma 25 del D.L. 203/2005 convertito con L. 248/2005 è stabilito al 30.06.2015 e pertanto "fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446";

**VISTA** la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alla permanenza in vigore della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, in assenza del Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della L. 400/1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e contenente la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, previsto dall'articolo 11 comma 2 del D. Lgs.vo 23/2011;

**ATTESO** che l'attuale concessionario del tributo ha manifestato la propria disponibilità a prorogare il servizio di che trattasi alle condizioni già in essere, in attesa di una migliore definizione dell'attuale quadro normativo riguardante i tributi comunali, senza soluzione di continuità per il comune, così da arrecare minori disagi ai cittadini ed all'Amministrazione comunale;

## **VERIFICATA:**

- l'insussistenza di una posizione di conflitto d'interesse e del conseguente obbligo di astensione, ai sensi del punto 9 del Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità approvato con deliberazione G.C. n. 22 del 27/01/2014;
- l'inesistenza della causa impeditiva della stipula del contratto contemplata nell'articolo 53, comma 16 ter del D. lgs.vo 165/2001;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014/2016;

## **VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- la L. 190/2014;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale sui Contratti;

## **DETERMINA**

- 1) di confermare quanto disposto al punto 1) della determinazione di settore n. 910/TR del 30.12.2013, sostituendo, per le motivazioni in premessa palesate, il termine 31.12.2014 con 30.06.2015, secondo quanto disposto dalla legge 23.12.2014 n. 190, articolo 1 comma 642;
- 2) di dare atto della necessità che la società svolga l'attività nelle more della firma del contratto, al fine di garantire la prosecuzione dell'accertamento e della riscossione delle entrate tributarie già ad essa affidate;
- 3) di dare altresì atto, stante la modifica dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 operata dall'articolo 1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014 in premessa richiamata e del conseguente obbligo, in capo al Comune, di corresponsione dell'imposta sul valore aggiunto, che il riversamento delle somme riscosse dall'affidatario sul conto corrente di tesoreria del Comune dovrà essere effettuato al netto unicamente dell'aggio e delle spese anticipate, e con fatturazione contemporanea a detta operazione;
- 4) di esonerare, relativamente alla proroga in essere, la società concessionaria dalla costituzione della cauzione, in considerazione della conoscenza della società medesima e delle pregresse attività svolte con buon esito per il Comune, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del vigente Regolamento sui contratti;
- 5) di quantificare l'onere presunto relativo all'aggio in euro 72.000,00 oltre IVA per complessivi euro 87.840,00 e di impegnare tale spesa presunta necessaria sul bilancio pluriennale 2014-2016, esercizio finanziario 2015, capitolo 103010415080, centro di costo 0473, SIOPE 1304, f.p. S0001304;
- 6) di dare atto:
  - che in considerazione delle attività connesse con il servizio oggetto di affidamento non si configurano rischi da interferenza ovvero contatti rischiosi tra i vari soggetti, anche in considerazione delle indicazioni fornite dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

di Lavoro, Servizi e Forniture con la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, escludendo pertanto preventivamente la predisposizione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) e la conseguente stima dei costi della sicurezza, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente ai rischi di natura interferenziale;

- che per la concessione del servizio in oggetto non è possibile ricorrere alle convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/1999, in quanto non attive convenzioni che riguardino beni o servizi comparabili con quelli di cui necessita l'amministrazione;
- che la procedura in oggetto non rientra nel campo di applicazione dell'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito nella legge 94/2012, relativo agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' articolo 328 del D.P.R. 207/2010;
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa;
- che la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell'articolo 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e conseguentemente che i pagamenti connessi con il servizio oggetto del presente affidamento sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla conseguente identificazione tramite CIG.

Biella, 31/12/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
(Dr. Dorianò MELUZZI)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegno n. 825/2015 )

Biella, 03/02/2015

IL RAGIONIERE CAPO  
(dott. Dorianò MELUZZI)

